

N. R.G. 492 /2015



STUDIO LEGALE DEDONI



Via Tola, 21 – 09128 Cagliari
Tel. 070492891 – 0705927716
P.I. 02156290922
C.F. DDNNDR64P30B745Y
www.studiolegalededoni.it

Tribunale Ordinario di Nuoro

Sezione Civile

Provvedimento a seguito di udienza mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte *ex art.* 221, commi 2 e 4, del D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77.

Oggi 22 febbraio 2022

il Giudice dott.ssa Federica Meloni, lette le note depositate nella causa di cui in epigrafe, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, come disposto dal giudice con precedente decreto,
pronuncia sentenza *ex art.* 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura.

Il giudice

dott.ssa Federica Meloni



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Meloni, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 492 /**2015** promossa da:

XXXXXX SRL (c.f. XXXXXX), con il patrocinio dell'avv. XXXXXX edell'avv. DEDONI ANDREA, domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico **XXXXXX** (c.f. XXXXXX), in proprio e quale l.r. della XXXXXX S.r.l. con il patrocinio dell'avv. XXXXXX, domiciliato presso il difensore con indirizzo telematico

- parte attrice -

nei confronti di:

XXXXXX SPA con il patrocinio dell'avv. XXXXXX, domiciliata presso il difensore con indirizzo telematico

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte attrice

Nell'interesse della XXXXXX S.r.l. si rassegnano le seguenti conclusioni:

1) «In via principale, accertare e dichiarare, con domanda di accertamento negativa, che la XXXXXX S.r.l. non ha alcun debito nei confronti del XXXXXX

S.p.a. quali somme a saldo dei conti correnti per cui è causa e l'inesistenza di alcun credito della Banca nei confronti della XXXXXX S.r.l. (c/c ordinario n.11025; c/c ordinario n.13563; c/c anticipi n.13787; c/c ant.ricevute n.13788);



- 2) *In via subordinata, senza alcuna inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissionati varie e spese non previste dalla Legge;*
- 3) *Condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi; la comm. disponibilità fondi;*
- 4) *In ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esplicativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni di valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;*
- 5) *Accertare e dichiarare che gli interessi e commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti ex L.108/96, art.644 cp e art.1815 cc., essendo usurari o comunque essendoci usura come provato dall'approfittamento da parte della convenuta dello statodi bisogno degli attori desumibile dalla elevatezza dei tassi richiesti;*
- 6) *In subordine al n.5) che precede, se i tassi richiesti siano superiori a quelli previsti con i D.M. allegati, essendo il contratto di c/c precedente la L.108/96, si chiedevengano ridotti nel limite del tasso soglia;*
- 7) *Per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale della domanda principale, accertare e dichiarare, che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) oppure se chiusi al momento della chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interessi attivi e*



passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo;

8) *Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. Andrea Dedoni e dell'avv. XXXXXX che si dichiarano antistatari.»*

Nell'interesse della signora XXXXXX, previo richiamo ad ogni precedente difesa ed istanza contenuta nei propri scritti difensivi, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella prima memoria istruttoria come di seguito precisate:

Voglia l'Il.mo Tribunale adito ogni contraria conclusione disattesa,

- 1. accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge o comunque in assenza di previa valida pattuizione tra le parti;*
- 2. accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta conto dei rapporti di conto corrente e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim. degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;*
- 3. conseguentemente accertare e dichiarare per i c/c per cui è causa sono dovuti gli interessi sia attivi che passivi al tasso previsto dall'art. 117 TUB fino a quando non sia validamente ricontrattate le condizioni economiche;*
- 4. per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono accertare e dichiarare che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo dei c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti oppure se chiusi al momento della chiusura (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo o in via subordinata da quello apparente per rendere possibile in ogni caso il ricalcolo;*
- 5. Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'Avv. XXXXXX che si dichiara antistatario.*



Conclusioni di parte convenuta

“- respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto.
- in ogni caso, con il favore delle spese di lite.”

CONCISA ESPOSIZIONE

DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

Con atto di citazione ritualmente notificato la società XXXXXX S.r.l. ed XXXXXX hanno convenuto il XXXXXX S.p.A. al fine di ottenere l'elisione delle competenze illegittimamente addebitate, nel periodo contabilmente documentato, nei rapporti di conto corrente distinti al n.11025, n. 13563, n. 13787 e n. 13788.

In particolare, gli attori esponevano:

- Che la XXXXXX S.r.l. era titolare presso il XXXXXX S.p.A.

1) del c/c ordinario n. 11025 dal 17.12.1985 con un apparente saldo al 31.12.2014 pari ad euro – 207.170,76;

2) del conto corrente ordinario n. 13563 aperto il 16.10.2002 con un saldo apparente al 31.12.2014 di + 2.481,45;

3) del c/c anticipi n. 13787 dal 30.3.2004 con un apparente saldo al 31.12.2014 di + 00,0;

4) del c/c anticipi ricevute n. 13788 dal 16.3.2004 con un apparente saldo al 31.12.2014 pari ad euro 00,0;

- Che la Banca avrebbe addebitato interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in deroga a quanto previsto dalla legge;

- Che la correntista non era in possesso di alcun contratto e, peraltro, metteva in dubbio l'esistenza dello stesso e, conseguentemente, della pattuizione delle commissioni e degli interessi addebitati dalla banca;

- Che, quindi, la Banca era stata inadempiente nella tenuta e formazione degli estratti conto, avendo applicato condizioni diverse da quelle legali e, comunque, condizioni non pattuite.



Si è costituito in giudizio il XXXXXX S.p.A., il quale ha concluso preliminarmente per la prescrizione dei diritti avanzati e nel merito per l'infondatezza delle domande svolte. La causa veniva istruita dal giudice precedente titolare del fascicolo, il quale, ritenendolo ammissibile, disponeva che la Banca esibisse una serie di documenti, con ordinanza del seguente tenore:

“- ritenuta la sussistenza dei presupposti per ordinare l'esibizione della documentazione specificamente indicata dalla parte attrice;

- rilevato che la banca convenuta non ha dedotto di non essere più in possesso dei documenti predetti, ancorché risalenti a oltre dieci dalla richiesta formulata dal correntista;

- ritenuto che, d'altra parte, il limite decennale stabilito dall'art.119 T.U.B. è riferito solo all'obbligo di tenuta delle scritture contabili; sicché nel caso in cui la banca sia in possesso di documenti anche più risalenti è tenuta alla consegna in applicazione dei principi di buona fede;

- ritenuto che è necessaria l'assistenza di un consulente di particolare competenza tecnica;

- visti gli artt. 191, 210 c.p.c.;

P.Q.M.

1. ordina a XXXXXX S.P.A. l'esibizione, mediante deposito telematico, ovvero cartaceo in Cancelleria, dei seguenti documenti:

- per il c/c 11025: copia del contratto di apertura, di apertura di credito, di anticipo e di sconto; e/c mensili e scalari dall'apertura al 30.9.2002 ed e/c scalari e mensili dal 31.12.2014 all'attualità;

- per il c/c 13563: copia del contratto di apertura, di apertura di credito, di anticipo e di sconto; e/c mensili e scalari dal 31.12.2014 all'attualità o alla chiusura del conto;

- per il c/c 13787: copia del contratto di apertura, di apertura di credito, di anticipo e di sconto; e/c scalari dall'1.4.2008 al 31.3.2009 e dal 31.12.2014 all'attualità;

- per il c/c 13788: copia del contratto di apertura, di apertura di credito, di anticipo e di sconto; e/c scalare dicembre 2013 e copia e/c scalari e mensile dall'1.1.2015 all'attualità; mensili e scalari dall'apertura al 30.9.2002 ed e/c scalari e mensili dal 31.12.2014 all'attualità;

- per il c/c 13563: copia del contratto di apertura, di apertura di credito, di anticipo e di sconto; e/c mensili e scalari dal 31.12.2014 all'attualità o alla chiusura del conto;



- per il c/c 13787: copia del contratto di apertura, di apertura di credito, di anticipo e di sconto; e/c scalari dall'1.4.2008 al 31.3.2009 e dal 31.12.2014 all'attualità;

- per il c/c 13788: copia del contratto di apertura, di apertura di credito, di anticipo e di sconto; e/c scalare dicembre 2013 e copia e/c scalari e mensile dall'1.1.2015 all'attualità".

Anche l'odierno giudice è d'accordo nel ritenere che l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e la forma scritta ricadesse, nell'ipotesi odierna, sulla banca, non potendosi richiedere ad una parte (in questo caso la parte attrice) di produrre un documento che la parte stessa allega non esistere (cfr pag. 1 atto di citazione).

All'udienza del 22 febbraio 2022 il giudice decideva la causa *ex art. 281 sexies c.p.c.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente è bene verificare quali siano le domande proposte dalla parte attrice, anche in considerazione del fatto che le stesse appaiono mutate da parte della
XXXXXX

S.r.l. in sede di memoria *ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.*, in seguito alla costituzione di un nuovo difensore.

Nell'atto introduttivo entrambi gli attori, allora difesi dal medesimo avvocato, avevano proposto le seguenti conclusioni:

"1) in via principale accertare e dichiarare che nel c/c per cui è causa, costantemente affidato, la Banca ha annotato a debito interessi anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla legge;

2) ovvero in via subordinata condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la Banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura del c/c, dell'apertura di credito e degli e/c mancanti dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi e, all'esito, accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza", gli interessiultralegali, anatocistici, di mora se usurari, la c.m.s., la commissione per l'affidamento, la commissione mancanza fondi, per disponibilità fondi;

3) in ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse da quelle legali oppure illegittime o nulle, ed in via esemplificativa i tassi di interesse, la cap. trim degli interessi, la c.m.s., la comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido,

spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;

4) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono, accertare e dichiarare – con azione di accertamento negativo - che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della Banca alla rettifica delle proprie risultanze contabili), epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo;

5) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. XXXXXX che si dichiara antistatario”.

Si deve a questo rilevare che nella memoria art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. XXXXXX S.r.l. (il quale si era nel frattempo munito di nuovo difensore) ha proposto la domanda di ripetizione dell'indebito, laddove ha così concluso:

“1) In via principale, accertare e dichiarare, con domanda di accertamento negativa, che la XXXXXX S.r.l. non ha alcun debito nei confronti della Banca di Sassari S.p.a. quali somme a saldo del conto corrente per cui è causa e l'inesistenza di alcun credito della Banca nei confronti della XXXXXX S.r.l. (c/c ordinario n.7145);

2) In via subordinata, senza alcuna inversione dell'onere della prova, accertare e dichiarare che per i c/c per cui è causa, costantemente affidati, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissionati varie e spese non previste dalla Legge;

3) Condannare, nel caso in cui non venga accolta l'istanza di esibizione o la banca non ottemperi all'ordine del Giudice, la convenuta alla consegna delle copie dei contratti di apertura dei c/c, di apertura di credito ed e/c mancanti, dall'apertura dei conti fino all'attualità o chiusura degli stessi, e all'esito accertare e dichiarare la nullità/illegittimità/mancata o doppia sottoscrizione delle clausole che prevedano gli interessi passivi con rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, di mora se usurari; la c.m.s., la comm. per l'affidamento; la comm. mancanza fondi, la comm. disponibilità fondi;

4) In ogni caso accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dallelegali oppure illegittime o nulle ed in via esplicativa i tassi di interesse, la cap. trim.



degli interessi, la cms, comm. disponibilità fondi, maggiorazione extrafido, spese per l'istruttoria del fido, diritti di segreteria, giorni di valuta, spese per operazioni in tal modo annotando a debito interessi, spese e commissioni non dovute;

5) Per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai nn. che precedono, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale della domanda principale, accertare e dichiarare, che i saldi tempo per tempo degli e/c per cui è causa sono errati e non dovuti e quindi accertare e dichiarare il saldo del c/c per cui è causa all'ultimo e/c in atti (con condanna della banca alla rettifica nelle proprie risultanze contabili) oppure se chiusi al momento della chiusura (con condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista in tale data) epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interessi attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c se quello apparente sia negativo;

6) Con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell'avv. Andrea Dedoni e dell'avv. XXXXXX che si dichiarano antistatari."

Come è noto, l'art. 183 c.p.c. sancisce che con la memoria n. 1 le parti possano esclusivamente precisare o modificare le domande e le eccezioni già proposte.

Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12310 del 15/06/2015, la quale, focalizzandosi sul fine di garantire una maggiore economia processuale, una maggiore stabilità delle decisioni giudiziarie e, dunque, una migliore giustizia per tutte le parti, ha affermato che *"la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi)", purchè la modifica avvenga sempre in riferimento e connessione alla medesima ed originaria vicenda sostanziale e purchè la nuova formulazione della domanda non si aggiunga a quella iniziale ma si sostituisca ad essa, ponendosi, pertanto, in un rapporto di alternatività rispetto ad essa"*.

E' dunque evidente che, nel caso di specie, si tratti di un'inammissibile *mutatio libelli*, laddove la domanda di ripetizione dell'indebito, formulata sub punto 5) da XXXXXX, si aggiunge a quelle formulate nell'atto di citazione e non si pone in rapporto di alternatività rispetto ad esse.

A onor del vero si deve precisare che nella parte motiva dell'atto di citazione la parte attrice parla di ripetizione dell'indebito, laddove a pagina 8, nel paragrafo intitolato *"Corollario di quanto precede: necessità di partire da un saldo zero se quello di*



partenza è contestato”, al punto 6) scrive “*Una volta ricalcolato il saldo del c/c alla chiusura (...) si chiede, per l’effetto, la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate, pari al saldo positivo come sopra accertato.*”

Tuttavia, se è vero che le domande devono essere individuate in base del tenore complessivo dell’atto, e non solo in base alla formulazione letterale delle conclusioni, si deve altresì rilevare che quella menzionata è l’unica volta – in 15 pagine di atto di citazione, scritte in una dimensione piuttosto ridotta – in cui la parte attrice parla di ripetizione dell’indebito, e lo fa in una parte dell’atto nella quale cita molteplici principi generali dettati dalla giurisprudenza in tema di saldi di partenza: letta nel contesto in cui si trova, la frase non appare come una domanda di ripetizione dell’indebito ivi formulata dall’attore, ma piuttosto come la generica spiegazione del diritto bancario, anche al di là di quanto necessario per illustrare al giudice *petitum* e *causa petendi*, prassi spesso seguita dai procuratori delle parti in tale branca del diritto.

Si conferma, pertanto, che nell’atto di citazione non è stata formulata dalla parte attrice alcuna domanda di ripetizione dell’indebito: l’azione deve dunque essere qualificata unicamente come azione di accertamento.

Ad abundantiam si rileva come l’azione di ripetizione dell’indebito sarebbe stata in gran parte inammissibile, giacché alcuni contratti di conto corrente risultavano ancora aperti alla data di proposizione dell’azione¹.

Nel merito, come detto, XXXXXX S.r.l. ed XXXXXX – nel contestare i saldi dei rapporti intercorsi con il XXXXXX, e quindi le condizioni economiche applicate agli stessi nel corso della loro vigenza - hanno eccepito la mancanza di

¹ Secondo la più recente giurisprudenza (Cass., 15 gennaio 2013, n 798) “*l’annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa, allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all’atto della chiusura del conto*”.



convenzioni volte a disciplinare le condizioni contrattuali, da ciò inferendo l'assenza di causa degli addebiti via via effettuati dalla banca.

Il XXXXXX, anche sollecitato dal giudice *ex art.* 210 c.p.c., non ha provveduto al deposito dei contratti di apertura dei conti correnti, con la conseguenza che la doglianza di parte attrice sul punto è fondata. Infatti, la mancata produzione in giudizio dei contratti impedisce di verificare le pattuizioni intercorse fra le parti e, quindi, la legittimità o meno degli addebiti effettuati dall'istituto di credito. L'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e la forma scritta ricade infatti, nell'ipotesi odierna, sulla banca, non potendosi richiedere ad una parte (in questo caso la parte attrice) di produrre un documento che allega non esistere.

Inoltre, preliminarmente si deve dare atto che non può essere condivisa la difesa della convenuta relativamente al fatto che l'attrice non abbia mai contestato gli estratti conto inviati periodicamente, giacché la eventuale mancata contestazione e la susseguente tacita approvazione, ai sensi dell'art. 1832 c.c., non precludono la possibilità di impugnare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e quindi dei titoli contrattuali che ne sono alla base, i quali rimangono regolati dalle norme generali sui contratti.

Ciò premesso, si deve rilevare come:

- in difetto della prova della convenzione scritta, non può considerarsi legittima, neppure dopo il 30 giugno 2000, la prassi anatocistica seguita dalla banca. Ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima fino alla valida pattuizione della stessa, mentre successivamente alla pattuizione gli interessi possono essere contabilizzati secondo il principio della reciprocità;
- per le medesime ragioni, non risulta provata la pattuizione di interessi al tasso convenzionale, con l'effetto che gli stessi vanno rideterminati in forza del tasso di interesse legale, dovendosi ritenere presumibile che il contratto sia anteriore alla entrata in vigore del TULB.

Si deve altresì precisare che l'eccezione di prescrizione formulata dall'istituto di credito può essere accolta per i c/c che risultino chiusi al momento della domanda. Sul punto si deve, infatti, osservare che il rapporto di conto corrente è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9.4.1984, n. 2262; e Cass. 14.5.2005, n. 10127). Per tale motivo, la singola annotazione in conto di ogni posta di interessi



illegittimamente addebitati non può considerarsi un pagamento e non fa decorrere il termine della prescrizione.

In merito alla quantificazione del rapporto dare-avere sussistente tra le parti, la causa è stata istruita attraverso CTU contabile, i cui esiti sono pienamente condivisi dal Tribunale, in quanto appaiono sorretti da congrue indagini tecniche svolte nel contraddittorio tra le parti, oltre che da logica ed idonea motivazione, anche con riferimento alle risposte fornite dallo stesso CTU alle osservazioni critiche dei CTP. In particolare, essendo la C.T.U. uno strumento utilizzabile dal Giudice proprio per acquisire le conoscenze di natura tecnica di cui non dispone, necessarie ai fini della decisione, non è possibile imporre al Giudice stesso di ripercorrere autonomamente le valutazioni effettuate dal perito in virtù di tali cognizioni specialistiche, essendo sufficiente un controllo dell'intrinseca logicità e della coerenza interna del percorso seguito dal C.T.U. e dell'idoneità a fornire una risposta adeguata ai quesiti posti, nonché un riscontro ai rilievi ed alle osservazioni delle parti (Cass. 11.6.2018 n. 15147; Cass. 20.6.2017 n. 15201; Cass. 21.11.2016 n. 23637; Cass. 7.10.2016 n. 20232; Cass. 2.9.2016 n. 17514; Cass. 12.2.2013 n. 3302; Cass. 11.5.2012 n. 7364).

1) Rapporto di c/c n. 11025

All'esito della verifica il CTU ha evidenziato la totale mancanza degli estratti di conto corrente e degli estratti scalari periodici sino al 30.09.2002 e dei seguenti estratti di conto corrente mensili:

- luglio 2003;
- gennaio 2005 (parziale);
- ottobre 2006;
- aprile e ottobre 2007;
- aprile (parziale), ottobre e novembre 2010;
- gennaio (parziale), settembre (parziale) e dicembre (parziale) del 2011;
- dicembre (parziale) 2012;
- gennaio (parziale) 2013.

Il CTU ha dunque operato attraverso le scritture di raccordo, ossia un movimento contabile fittizio caricato nei movimenti giornalieri per verificare l'intero rapporto. Il CTU ha precisato che *“sulla base della carenza documentale precisata, risulta difficile parlare di effettiva ricostruzione del rapporto tra le parti, ma si può affermare che il*



ricalcolo, effettuato su base trimestrale, a tassi sostitutivi indica in modo sufficientemente attendibile il saldo al 31.01.2015”.

Mancavano, inoltre, il contratto di apertura del rapporto di conto corrente (17.12.1985) e il contratto accessorio di affidamento che si evince, viceversa, dagli scalari a disposizione, già partire dal 30.06.2004, benchè il primo contratto di affidamento a disposizione sia risalente al 29.03.2010.

Considerata l'assenza del contratto e, dunque, di una specifica pattuizione in tema di interessi, egli ha correttamente tenuto conto del tasso legale vigente, e non dei tassi sostitutivi *ex art. 117 TUB*, comma 7, sino al 1 trimestre del 2010 (contratto sottoscritto tra le parti con le condizioni economiche applicate e il fido concesso del 29.03.2010). Atteso il tenore della sentenza del 19.10.2017 (Cassazione SU n. 24675) il CTU non ha scorporato i trimestri non caratterizzati da usura contrattuale (invero, il CTU ha precisato che non è stata riscontrata usura contrattuale alla data del 29.03.2010, con la sottoscrizione del contratto sottoscritto tra le parti).

Solo da tale data, inoltre, è applicabile la capitalizzazione degli interessi per stessa periodicità, in quanto è esplicitamente indicata e pattuita la clausola di reciprocità (ciò comporta che l'applicazione dell'anatocismo bancario è illegittima fino a quella data e il ricalcolo ne ha tenuto conto con la conseguenza che gli addebiti imposti dalla Banca a titolo di capitalizzazione degli interessi sono stati sottratti al saldo debitorio per il periodo precedente).

Il giudice concorda sul fatto che tale decisione appaia aderente alla migliore e corretta interpretazione della normativa in tema di anatocismo e in tema di usura.

Quanto alla prescrizione, il CTU ha evidenziato che *“essendo certificata la chiusura dei conti e considerando quindi come attivo il rapporto sino alla data del 31.01.2015 (data di messa a sofferenza del rapporto in esame) il limite temporale proposto nelle ipotesi di ricalcolo fa riferimento alle sole rimesse solutorie sino al 31.01.2005 dal primo movimento disponibile antecedente a tale data”.*

Sulla base di tali indicazioni, dovendo fare proprie le conclusioni contabili alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice, in quanto espressione di un ragionamento logico matematico scevro da errori e fedele ai criteri di rideterminazione esposti dal giudice, deve concludersi come il saldo del conto corrente in esame debba essere rideterminato alla data della sua chiusura (31.01.2015) in euro € - 56.891,20 (a credito della banca), a fronte di un saldo conteggiato dalla banca in euro -199.020,76 (a credito della banca).



La differenza tra i saldi è scomponibile in € 157.235,56 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 31.295,21 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 12.352,66 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio; bisogna altresì considerare l'ammontare di rimesse solutorie, pari a euro 58.753,87.

Ne consegue che il saldo del rapporto di conto corrente n. 11025 è da rideterminare in euro - 56.891,20 a credito della banca.

2) Rapporto di c/c n. 13563

Considerato che i ricalcoli sono stati effettuati dallo stesso professionista, sulla base del medesimo quesito e applicando le stesse metodologie, rilevato altresì che le contestazioni mosse dagli attori e le difese svolte dalla convenuta sono le medesime, si rimanda al paragrafo precedente per le motivazioni generali in tema di anatocismo, usura, prescrizione e forma del contratto.

Anche relativamente a questo contratto il CTU ha evidenziato la carenza di documentazione in atti:

“sono stati rinvenuti nel fascicolo di parte attrice i seguenti atti a corredo dell'atto di citazione:

A) Conto corrente n. 13563:

- n. 1 CD con estratti di conto corrente e scalari dal 4 trimestre del 2002 al 31.12.2013;

- estratti di conto corrente e scalari per il periodo 2014 in formato cartaceo;

- n. 1 documento di sintesi analitico con le condizioni economiche applicate del 31.12.2014;

- n. 1 elaborazione econometrica (perizia) riconducibile all'Avvocato XXXXXX, legale della società ricorrente.

Sono inoltre stati depositati agli atti del fascicolo telematico i seguenti documenti contabili dalla parte convenuta:

- contratto del 06.04.2010 con condizione economiche applicate su conto anticipo SBF, fido concesso di € 500.000,00 e sottoscrizione della clausola di reciprocità ai fini della capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi;

Limiti documentali su c/c 13563:



All'esito della verifica il CTU evidenzia la totale mancanza del contratto iniziale di apertura del conto con le pattuizioni originarie alla data di accensione del rapporto del 15.10.2002, Ll primo contratto a disposizione sia risalente al 06.04.2010. Inoltre è carente anche la continuità dei documenti dal 2002 alla chiusura del rapporto.

In particolare non sono stati reperiti i seguenti estratti di conto corrente mensili:

- *Ottobre, Novembre e dicembre 2007;*
- *Gennaio 2008;*
- *Settembre 2009 (parziale); mentre Aprile 2013 (lettura movimenti difficoltosa)".*

Quanto all'usura, il CTU ha evidenziato che *"Per quanto riguarda le condizioni contrattuali (06.04.2010) previste per saldi debitori entro il fido concesso, considerando un TAN pari al 5,960%, un'aliquota CMS pari al 0,000% e spese trimestrali pari a euro 120,00, il TAEG è pari al 6,195% ed è quindi entro la soglia usura del periodo considerato pari al 6,420%. Relativamente al tasso e agli oneri previsti in caso di sconfinamento, considerando un TAN pari al 6,960%, un'aliquota CMS pari al 0,000% e spese trimestrali pari a euro 0,00, il TAEG è pari al 7,144% ed è quindi oltre la soglia usura del periodo considerato pari al 6,420% (anticipie sconti commerciali oltre 100.000). Si conclude quindi che la clausola interessi presente in contratto è da ritenersi usuraria e quindi nulla e determina l'azzeramento degli interessi e delle spese connesse dal trimestre di riferimento sino alla chiusura del rapporto.*

Pertanto, nel precisare che dall'analisi, ai fini del riconteggio, rileva la presenza di superamento dei limiti imposti dalla L. 108/96 usura in sede di contratto del 06.04.2010, il saldo finale ricalcolato sul c/c n. 13563 alla data del 31.12.2014 è risultato pari a € 19.689,42 (saldo AVERE a favore del correntista).

3) Rapporto di c/c n. 13787

Considerato che i ricalcoli sono stati effettuati dallo stesso professionista, sulla base del medesimo quesito e applicando le stesse metodologie, rilevato altresì che le contestazioni mosse dagli attori e le difese svolte dalla convenuta sono le medesime, si rimanda al paragrafo precedente per le motivazioni generali in tema di anatocismo, usura, prescrizione e forma del contratto.



Anche relativamente a questo contratto il CTU ha evidenziato la carenza di documentazione in atti:

“sono stati rinvenuti nel fascicolo di parte attrice i seguenti atti a corredo dell’atto di citazione:

- *n. 1 CD con estratti di conto corrente e scalari dal 3 trimestre del 2004 al 31.12.2013;*
- *estratti di conto corrente e scalari per il periodo 2014 in formato cartaceo;*
- *n. 1 elaborazione econometrica (perizia) riconducibile all’Avvocato XXXXXX, legale della società ricorrente.*

Sono inoltre stati depositati agli atti del fascicolo telematico i seguenti documenti contabili dalla parte convenuta:

Pratica di affidamento SBF sottoscritta tra le parti il 14.07.2011 con le condizioni economiche applicate al fido di 400.000,00 per sconto e anticipi dal qual si rileva la precedente linea di affidamento di 500.000,00;

Pratica di affidamento SBF sottoscritta tra le parti il 22.12.2011 con le condizioni economiche applicate al fido di 300.000,00;

Pratica di affidamento SBF sottoscritta tra le parti il 27.08.2012 con le condizioni economiche applicate al fido di 258.000,00 per sconto e anticipi;

Pratica di affidamento SBF sottoscritta tra le parti il 14.07.2011 con le condizioni economiche applicate al fido di 400.000,00 per sconto e anticipi dal qual si rileva la precedente linea di affidamento di 500.000,00;

Contratto di apertura conto corrente n. 13787, datato 27.08.2013 con il quale si sottoscrive le principali condizioni del rapporto in essere dal 30.03.2004.

Pratica di affidamento SBF sottoscritta tra le parti il 13.12.2013 con le condizioni economiche applicate al fido di 200.000,00 per sconto e anticipi

Estratti di conto corrente dal 01.04.2008 al 31.12.2008

Limiti documentali su c/c 13787:

All’esito della verifica il CTU evidenzia la totale mancanza del contratto iniziale di apertura del conto con le pattuizioni originarie alla data di accensione del rapporto del 30.03.2004.

Il primo contratto a disposizione è risalente al 27.08.2013.

La continuità dei documenti è interrotta nel gennaio 2009 e nel settembre 2011 mentre sono presenti tutti gli estratti di conto scalari con i saldi liquidi di fine periodo”.



Effettuati i dovuti conteggi sulla base dei principi già precisati, il CTU ha concluso che le somme da recuperare ammontano ad € 101.438,43. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € 0,00 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 101.438,43. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 89.019,25 come differenza tra gli interessi reali e quelli calcolati, € 12.405,16 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 14,02 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. Dalla somma di € 101.438,43 devono essere detratte le somme prescritte, pari ad € 7.841,79: il saldo AVERE a favore del correntista è dunque pari a € 93.596,64.

4) Rapporto di c/c n. 13788

Considerato che i ricalcoli sono stati effettuati dallo stesso professionista, sulla base del medesimo quesito e applicando le stesse metodologie, rilevato altresì che le contestazioni mosse dagli attori e le difese svolte dalla convenuta sono le medesime, si rimanda al paragrafo precedente per le motivazioni generali in tema di anatocismo, usura, prescrizione e forma del contratto.

Anche relativamente a questo contratto il CTU ha evidenziato la carenza di documentazione in atti:

“sono stati rinvenuti nel fascicolo di parte attrice i seguenti atti a corredo dell’atto di citazione:

- n. 1 CD con estratti di conto corrente e scalari dal 3 trimestre del 2004 al 31.12.2012;
- estratti di conto corrente e scalari per il periodo 2014 in formato cartaceo;
- n. 1 elaborazione econometrica (perizia) riconducibile all’Avvocato XXXXXX, legale della società ricorrente.

Sono inoltre stati depositati agli atti del fascicolo telematico i seguenti documenti contabili dalla parte convenuta:

- Contratto di conto corrente del 29.03.2010 con apertura di credito SBF, fido concesso di € 258.000,00;
- Pratica di affidamento SBF sottoscritta tra le parti il 14.07.2011 con le condizioni economiche applicate al fido di 400.000,00 per sconto e anticipi dal quale si rileva la precedente linea di affidamento di 500.000,00 non riscontrabile dagli estratti di conto scalare);



- *Pratica di affidamento SBF sottoscritta tra le parti il 22.12.2011 con le condizioni economiche applicate al fido di 300.000,00;*
- *Pratica di affidamento SBF sottoscritta tra le parti il 27.08.2012 con le condizioni economiche applicate al fido di 258.000,00 per sconto e anticipi;*
- *Contratto di modifica bilaterale delle condizioni economiche del 10.12.2013;*
- *Pratica di affidamento SBF sottoscritta tra le parti il 13.12.2013 con le condizioni economiche applicate al fido di 200.000 (tuttavia riscontrato negli estratti di 100.000) per sconto e anticipi;*
- *Estratti di conto corrente scalare relativi al 4 trimestre del 2013, estratti conto mese di dicembre 2013.*
- *Limiti documentali su c/c 13788:*

All'esito della verifica il CTU evidenzia la totale mancanza del contratto iniziale di apertura del conto con le pattuizioni originarie alla data di accensione del rapporto del 15.03.2004 (data compatibile con il primo estratto di conto disponibile nel quale si riporta la dicitura "accensione conto" e la prima operazione contabile del 16.03.2004).

Il primo contratto a disposizione è risalente al 29.03.2010".

Il saldo finale ricalcolato sul c/c n. 13788 alla data del 22.01.2014 si può considerare coincidente con quello dell'istituto di credito con lo storno a favore del correntista di € 701,86 per rettifica commissione disponibilità fondi.

I saldi dei conti correnti oggetto dell'odierno giudizio devono dunque essere rideterminati nei termini sopra descritti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ex DM 44/15, considerando che nella fase introduttiva gli attori erano difesi dal medesimo avvocato.

Le spese relative alla CTU, già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) Dichiaro inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da XXXXXXS.r.l..
- 2) Ridetermina il saldo del conto corrente n. 11025 in euro - 56.891,20 (a credito della banca).



- 3) Ridetermina il saldo del conto corrente n. 13563 in euro 19.689,42 (a credito del correntista).
- 4) Ridetermina il saldo del conto corrente n. 13787 in euro 93.596,64 (a credito del correntista).
- 5) Ridetermina il saldo del conto corrente n. 13788 in euro 701,86 (a credito del correntista).
- 6) Condanna il XXXXXX al pagamento delle spese di lite nei confronti di XXXXXX S.r.l., che si liquidano in € 13.430,00, per compensi, oltre al rimborso spese vive e al pagamento del 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, da pagarsi in favore del procuratore antistatario.
- 7) Condanna il XXXXXX al pagamento delle spese di lite nei confronti di XXXXXX, che si liquidano in € 13.430,00, per compensi, oltre al rimborso spese vive e al pagamento del 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, da pagarsi in favore del procuratore antistatario.
- 8) Pone le spese relative alla CTU a carico del XXXXXX S.p.A.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Nuoro, 22 febbraio 2022

Il giudice
dott.ssa Federica Meloni

